

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COPPOLA** e **SICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1974

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge si propone lo scopo di disciplinare in modo compiuto e certo la materia dei concorsi per trasferimento alle sedi notarili. Questi concorsi costituiscono una tappa importante, e quasi sempre obbligata, nella vita professionale del notaio. Infatti, secondo le vigenti disposizioni, le sedi di notaio, che si rendano o si confermino vacanti, sono messe a concorso fra i notai in esercizio; esposto il concorso e risultate ancora prive di titolare, dette sedi sono conferite mediante concorso per esame. È inevitabile, con questo sistema, che mira giustamente a dare la preferenza, anche nell'interesse del servizio, ai notai più anziani, che ai notai vincitori di concorso siano assegnate sedi o poco produttive o comunque situate in località lontane da quelle che i notai di nuova nomina aspirano solitamente ad occupare.

Gli interessi che influenzano la materia sono di un duplice ordine: generale e di categoria.

I primi si riconnettono all'esplicazione del servizio notarile, che, per realizzarsi nel modo migliore e nell'interesse dei cittadini, da un lato pretende la massima armonia fra i notai del distretto (armonia che non può concretarsi ove esista e si alimenti una continua tensione diretta al trasferimento), dall'altro esige un sistema il più possibile sollecito e ancorato a criteri obiettivi nei trasferimenti. I secondi si riconnettono all'interesse dei notai, che come professionisti hanno il diritto di vedere soddisfatte le aspirazioni ad una migliore organizzazione della loro attività professionale.

A fronte di questa delicata materia non corrisponde, allo stato, una adeguata e soddisfacente disciplina. Infatti attualmente l'esplicazione dei concorsi notarili resta affidata agli uffici burocratici della pubblica amministrazione, i quali, pur nel rispetto di determinati criteri, che costituiscono peraltro soltanto un orientamento di massima per l'agire della pubblica amministrazione stessa, operano con comportamen-

ti « interni », difficilmente rilevabili nel loro *iter* all'esterno, e pertanto senza offrire adeguata soddisfazione alle esigenze di tutela dei singoli concorrenti.

La carenza della materia è stata più volte presa in considerazione dalla magistratura amministrativa, il cui intervento ricorrente, se da un lato è valso a riportare la prassi ministeriale in congrui limiti di accettabilità giuridica, dall'altro lato costituisce la patente dimostrazione dello stato di insoddisfazione e di disagio che la prassi stessa ha creato nella categoria notarile (vedi *Consiglio di Stato*, sez. IV, 5 dicembre 1951, n. 708; sez. IV, 4 luglio 1956, n. 725; sez. IV, 16 aprile 1957, n. 454; sez. IV, 22 ottobre 1957, numero 900; sez. IV, 10 gennaio 1958, n. 6; sez. IV, 24 ottobre 1958, n. 752; sez. IV, 25 gennaio 1961, n. 32; sez. IV, 15 febbraio 1961, n. 743; sez. IV, 14 marzo 1961, n. 183; sez. IV, 15 dicembre 1961, n. 743; sez. IV, 20 marzo 1963, n. 179; sez. IV, 6 maggio 1964, n. 439; sez. IV, 8 luglio 1964, n. 939; sez. IV, 25 settembre 1964, n. 1003; sez. IV, 28 ottobre 1964, n. 1135; sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 740).

Questo disagio e questa insoddisfazione si possono riassumere nelle seguenti carenze dell'attuale disciplina:

a) mancanza di una struttura procedimentale adeguata;

b) non aggiornata e corretta valutazione dei titoli.

La prima carenza è data, anzitutto, dal fatto che non esiste una commissione vera e propria, prefissata con legge, con una composizione predeterminata; e, secondariamente, dal fatto che gli uffici burocratici che attualmente istruiscono le pratiche concorsuali non ubbidiscono ad un *iter* procedimentale ben delineato, rispettoso dei principi essenziali che governano qualunque concorso che ubbidisca alle regole del diritto pubblico.

La seconda carenza è data, in primo luogo, dal fatto che i titoli da valutare non si conoscono in via preventiva. Tali non possono infatti considerarsi i cosiddetti « criteri di massima » che la pubblica amministrazione ha predisposto, sia perchè gli stessi sono sempre suscettibili di modifiche, sia perchè

di essi non viene mai data idonea pubblicazione, per cui, più che titoli, essi costituiscono criteri « interni » di comportamento, esternamente non facilmente controllabili nel loro pratico operare.

In secondo luogo, la seconda carenza è data dal fatto che non si conoscono i punteggi con i quali i singoli titoli sono valutati, se non in linea di larga massima.

Tutto ciò determina: enorme difficoltà fra i concorrenti nell'orientarsi sui titoli valutabili e sulla scelta dei titoli stessi, tenuto conto della loro concreta valutazione; inevitabile affannosa corsa dei concorrenti stessi all'acquisizione del titolo, con il che si verifica che la valutazione dei titoli costituisce un puro dato formale, senza che ad esso corrisponda un vero supporto sostanziale che giustifichi la preferenza.

Si avverte, conseguentemente, l'urgenza di provvedere nel modo più sollecito a disciplinare la delicata materia, senza attendere la discussione del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento del notariato, presentato alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Guido Gonella, fin dal 9 ottobre 1972 (atto n. 905), del quale il presente disegno di legge costituisce sostanzialmente uno stralcio.

La stessa urgenza della disciplina che si auspica è posta in risalto, e ne ha costituito l'elemento informatore, da ricorrenti prese di posizione della categoria notarile, che si è ripetutamente dichiarata non solo favorevole ad un disegno di legge siffatto, ma addirittura l'ha auspicato in modo particolarmente intenso: e ciò fin dal XVI Congresso nazionale del notariato, svoltosi a Perugia nel maggio 1967, oltre che nel corso delle varie riunioni dei presidenti dei Consigli notarili di tutta Italia.

L'esigenza di addivenire sollecitamente all'emanazione di un provvedimento stralcio fu recepita responsabilmente in Parlamento dai senatori Attaguile, Forma e Poët con il disegno di legge n. 2183, presentato in Senato nel corso della IV legislatura; questo disegno di legge, approvato dal Senato in una prima tornata il 2 ottobre 1967, successivamente fu approvato con modifiche dalla Camera il 29 febbraio 1968 e successivamente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te ancora, in seconda lettura, prima dal Senato il 6 marzo 1968 e poi dalla Camera il 9 marzo 1968, peraltro con modifiche; il che impedì al provvedimento la traduzione in legge, per fine legislatura.

In seguito le norme sui concorsi di trasferimento, nella sostanziale stesura del presente disegno di legge, sono state recepite prima dal disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento notarile presentato nella IV legislatura dal Guardasigilli onorevole Oronzo Reale (n. 2315 Camera dei deputati); poi nella proposta di legge degli onorevoli Fortuna, Zappa ed altri (n. 1792 Camera dei deputati); poi ancora, nella V legislatura, riproposte nel disegno di legge sull'ordinamento notarile del Guardasigilli onorevole Guido Gonella (n. 572 Camera dei deputati) e nella proposta di legge sullo stesso argomento di iniziativa dell'onorevole Galloni (n. 595 Camera dei deputati).

Gli obiettivi del disegno di legge sono sostanzialmente quattro:

- 1) esatta individuazione dei titoli sia di valutazione che di preferenza;
- 2) esatta prefissione del punteggio da attribuire ad ogni titolo;
- 3) previsione di una commissione esaminatrice costituita di due funzionari ministeriali e di un notaio;
- 4) delineazione dell'*iter* procedimentale del concorso.

I vantaggi che derivano dalla realizzazione di questi obiettivi sono facilmente così riassumibili:

a) si è potuta operare una previsione sistematica dei titoli e della concreta valutabilità di ognuno di essi, ponendo in maggiore risalto i titoli aventi riferimento con il notariato, non tralasciando di prendere in considerazione tutte le attività ed occupazioni destinate a dare tono e prestigio alla categoria;

b) la previsione espressa che il concorso è affidato alle cure di una commissione, che si giova dell'apporto « esterno » di un notaio di anno in anno designato dal Consiglio nazionale del notariato, è motivo di garanzia:

sia perchè viene espressamente coinvolta nella procedura concorsuale la responsabilità diretta dei componenti la commissione, sia perchè la commissione stessa è chiamata implicitamente ad osservare le comuni regole vigenti in materia nel diritto pubblico;

c) la previsione di una procedura concorsuale ben delineata e soprattutto la pubblicità che viene garantita per i risultati del concorso pongono ovviamente ogni candidato in una posizione tutelata, sia perchè la commissione è tenuta all'osservanza di determinate regole formali, sia perchè ogni candidato ha la possibilità di rilevare eventuali vizi formali o sostanziali e di tutelarsi opportunamente.

Considerazioni particolari

Gli articoli 1 e 2 riproducono l'articolo 52 del disegno di legge del Guardasigilli onorevole Gonella. L'unica modifica rispetto a quest'ultimo concerne l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2, laddove è precisato che l'esclusione dal concorso degli aspiranti, che abbiano ottenuto a loro richiesta un trasferimento nel biennio precedente, non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. La modifica trova giustificazione per quanto si è più sopra detto in merito alla coincidenza tra l'interesse della categoria notarile e l'interesse pubblico: solo per salvaguardare l'interesse di eventuali altri concorrenti è infatti da intendersi previsto il limite biennale dell'ultimo trasferimento.

L'articolo 3 assume un particolare rilievo nell'economia del provvedimento. I titoli più incisivi sono i seguenti: anzianità effettiva di esercizio, risultato del concorso di nomina, insegnamento nelle scuole di notariato riconosciute, precedente residenza nel distretto da conferire, pubblicazioni in materie giuridiche riguardanti il notariato, l'operosità e la condotta professionali. Una considerazione particolare si è avuta per le benemerite combattentistiche, conferendo ad esse il dovuto rilievo, in conformità di analogo disegno di legge, già presentato al Senato (disegno di legge n. 1462 del senatore Viviani ed altri).

L'articolo 4 disciplina i titoli di preferenza, che si rendono operanti a parità di pun-

teggio, riproducendo quasi pedissequamente l'articolo 54 del disegno di legge governativo.

Non è stato recepito nel testo l'articolo 55 del disegno di legge governativo, che attribuiva alla commissione la facoltà di escludere dal concorso i notai che avessero nel corso del precedente quinquennio riportato condanne penali o disciplinari: ciò in armonia con i più recenti provvedimenti legislativi, che tendono ad eliminare l'incidenza negativa dei provvedimenti sanzionatori in qualsiasi aspetto del mondo del lavoro.

L'articolo 5 disciplina il trasferimento per modificazione delle circoscrizioni notarili.

Gli articoli 5 e 6 riassumono sostanzialmente, semplificando la forma, le norme contenute negli articoli 7 e seguenti del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, recante modificazioni alla circoscrizione notarile, norme che sono tuttora in vigore. In breve, le norme mirano a tutelare nella sistemazione il notaio che si veda, per motivi estranei alla sua volontà, modificato il territorio in cui viene ad operare la sua competenza e quindi ad insistere la sua clientela.

L'articolo 7 disciplina la composizione della commissione per i concorsi di trasferimento; di essa fanno parte il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente, e il direttore dell'ufficio del notariato presso il Ministero stesso (che già attualmente provvedono ad espletare i concorsi per trasferimento), nonché un notaio in esercizio designato ogni anno dal Consiglio nazionale del notariato. Il testo governativo prevede questa designazione ogni biennio. Si è pensato di ridurla ad anno, sia perchè i concorsi per trasferimento sono frequenti e impegnerebbero eccessivamente il professionista, sia perchè in queste delicate incombenze appare sempre auspicabile una frequente rotazione delle persone prepostevi.

Acquista particolare rilievo, per gli intenti che si propone il disegno di legge nel suo complesso, la norma per la quale la commissione redige per ciascun concorso una relazione formando la graduatoria dei concorrenti, relazione e graduatoria che ciascun concorrente ha diritto di esaminare in copia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorso per trasferimento)

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto può essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Art. 2.

(Iscrizione d'ufficio)

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso,

anche se essi hanno titoli di preferenza. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Art. 3.

(Titoli per il trasferimento)

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più; ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esami;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di un punto per ciascun anno, fino ad un massimo di dieci punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano, vedova di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato, con un massimo di cinque punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ra-

gione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di due punti, nonchè l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

7) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, col massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) del presente articolo non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

8) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di due punti non cumulabili con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

9) la residenza per almeno dieci anni, o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di tre punti;

10) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti.

Art. 4.

(Titoli di preferenza)

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

1) la maggiore permanenza nell'ultima sede;

2) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato;

3) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, e la partecipazione attiva ai congressi notarili nazionali ed internazionali, valutabili fino a tre punti;

4) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

5) la condizione di coniuge o parente, entro il terzo grado, o di affine in linea retta di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

6) la situazione di famiglia.

Art. 5.

(Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni)

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è de-

terminata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 6.

*(Preferenze speciali nei concorsi
per trasferimento)*

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Art. 7.

*(Commissione per i concorsi
di trasferimento)*

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, che è designato ogni anno dal Consiglio nazionale del notariato.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione formando la graduatoria

dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenere copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Art. 8.

(Nuovo concorso)

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.